



## COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

### CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERAZIONE N. 10 del 29/04/2016

Oggetto: **Approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l'anno 2016.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile**, alle ore 16,00 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 6627 del 22/04/2016 diramato dal Presidente Luisa Simone.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	prof.	Francesco TRICASE	Sindaco	X	
2	dott.ssa	Luisa SIMONE	Consigliere	X	
3	sig.	Domenico LANZILOTTA	Consigliere	X	
4	sig.	Andrea RINALDI	Consigliere		X
5	sig.	Vincenzo DELLAROSA	Consigliere	X	
6	p.ch.	Domenico BARLETTA	Consigliere	X	
7	dott.	Domenico QUARANTA	Consigliere	X	
8	rag.	Michele Montaruli	Consigliere	X	
9	p.ch.	Maria SGOBBA	Consigliere	X	
10	dott.	Massimiliano MICCOLIS	Consigliere	X	
11	sig.	Leone RAMIRRA	Consigliere		X
12	dott.	Simone Cosimo Leone PINTO	Consigliere	X	
13	dott.	Pasquale LONGOBARDI	Consigliere		X
14	rag.	Leonardo FRALLONARDO	Consigliere	X	
15	rag.	Michele GALIZIA	Consigliere	X	
16	prof.ssa	Franca DE BELLIS	Consigliere	X	
17	p.i.	Vito D'ALESSANDRO	Consigliere	X	
				<b>14</b>	<b>3</b>

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Bianco Giovanni, Romanazzi Giovanni;

Presiede l'Assemblea il Presidente dott.ssa Luisa Simone

Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

### **Presidente del Consiglio Luisa SIMONE**

Lascio il punto al Sindaco per la sua relazione.

### **Sindaco Francesco TRICASE**

Grazie Presidente. Questi sono punti propedeutici al Bilancio, come è stato detto. Per quanto riguarda la TASI, di cui stiamo parlando, l'Amministrazione propone la conferma delle aliquote proposte l'anno scorso. Non c'è nulla di nuovo, le tariffe sono quelle che già conoscete. Con l'introito di questa tariffa si va a coprire il 25% circa dei servizi che fanno parte del conteggio della TASI, che sono il servizio di gestione e manutenzione del patrimonio, servizio di Polizia locale, servizio correlato alla viabilità, servizi di illuminazione pubblica, servizi di Protezione Civile e servizi relativi ai parchi e tutela ambientali del verde. L'aliquota è sufficiente ai sensi di legge.

### **Presidente del Consiglio Luisa SIMONE**

Grazie Sindaco. Chiedo al Presidente della Commissione il parere anche su questo punto. La delibera è completa dei pareri contabili e tecnico dei Revisori. Chiedo ai Consiglieri se vogliono intervenire.

### **Consigliere Massimiliano MICCOLIS**

Favorevole.

Esce il Consigliere comunale D'Alessandro V.; **presenti 13**

### **Presidente del Consiglio Luisa SIMONE**

Grazie Presidente. Non ci sono interventi. Mettiamo in votazione il punto 7.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

<b>Presenti</b>	<b>13</b>	
<b>Favorevoli</b>	<b>9</b>	
<b>Contrari</b>	<b>4</b>	<b>(Pinto S., de Bellis F., Galizia M., Frallonardo L.)</b>

### **Presidente del Consiglio Luisa SIMONE**

9 favorevoli, 4 contrari. Sono Pinto, de Bellis, Galizia e Frallonardo. Siamo in votazione per l'immediata eseguibilità dell'atto.

La votazione per l'immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema elettronico ha prodotto il seguente risultato:

<b>Presenti</b>	<b>13</b>	
<b>Favorevoli</b>	<b>9</b>	
<b>Contrari</b>	<b>4</b>	<b>(Pinto S., de Bellis F., Galizia M., Frallonardo L.)</b>

### **Presidente del Consiglio Luisa SIMONE**

Stessa votazione. 9 favorevoli, 4 contrari; i contrari sempre quelli di prima.

pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;

**VISTA** la proposta di deliberazione predisposta dal IV Settore, inserita agli atti così come riportata:

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTE** le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), così come modificati dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

**VISTO** in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

**VISTI** inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, e l'art. 1, c. 679, legge 23 dicembre 2014, n. 190, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

**RILEVATO** che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, esclusa l'abitazione principale, (ad eccezione degli immobili classificati nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9) e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

**TENUTO CONTO** che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, nel testo modificato dall'art. 1, c. 679, legge 23 dicembre 2014, n. 190, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- dall'anno 2016 la TASI non è più dovuta sull'abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, che restano soggetti alla tassa;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**LETTO** il disposto dell'art. 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle

regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad esclusione della TARI;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTI** i decreti del Ministro dell'Interno, in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, *rettificato con D.M. 9 novembre 2015, in G.U. n. 268 del 17 novembre 2015*, e in data 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 30 aprile 2016;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**RICHIAMATO** il vigente regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato nell'ambito del regolamento IUC con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31.07.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 30.06.2015, n. 18 del 29.07.2015 e n. 9 del 29 aprile 2016;

**RILEVATO** che in base al regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi stimati per l'anno 2016, sono di seguito riportati:

<b>Servizio</b>	<b>Importo stimato 2016 (€)</b>
Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio	171.500,00
Servizio di polizia locale	935.000,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	2.350.000,00
Servizio di illuminazione pubblica	570.000,00
Servizi di protezione civile	33.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	81.000,00
	<b>4.140.500,00</b>

**DATO ATTO** che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29/04/2016, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2016, per le fattispecie qui di interesse, sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	0,86 per cento
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,40 per cento

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, e ss.mm. e ii., l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (per il 2016 ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica), ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI, ad eccezione per il corrente anno 2016 degli immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1-A/8-A/9, e relative pertinenze;

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, di dover stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016, nella misura seguente:

ALIQUOTA <b>1,40 PER MILLE</b> per ogni fattispecie imponibile ivi compresi i c.d. "Immobili Merce" (eccetto fabbricati rurali ad uso strumentale); DETRAZIONI D'IMPOSTA Euro <b>ZERO</b> ALIQUOTA <b>1,00 PER MILLE</b> per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;
--

**TENUTO CONTO** che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

**CONSIDERATO** inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta ad € **1.029.680,00**, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del **24,87%**, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 1.029.680,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 4.140.500,00
Differenza (B-A)	€ 3.110.819,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	<b>24,87%</b>

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

**VISTO** l'art. 1, c. 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo modificato dall'art. 1, c. 14, lett. e, legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il quale entro il 14 ottobre di ciascun anno il comune deve trasmettere al Mef, per via telematica, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti Tasi, mediante inserimento del testo dei provvedimenti nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

**RICONOSCIUTA** la competenza consiliare in materia di deliberazione delle aliquote relative al Tributo per i servizi indivisibili;

**VISTO** l'art. 172, comma 1, lettera c) del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il quale prescrive la allegazione al Bilancio di previsione – tra le altre – delle deliberazioni di fissazione delle aliquote e delle eventuali maggiori detrazioni d'imposta per i tributi comunali;

**VISTI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in data 22/04/2016 dal Responsabile del Settore Finanziario – Tributi, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come in atti riportati;

**VISTO** il parere espresso dalla 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali” nella seduta in data 26 aprile 2016;

**VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 134, comma 4;

**VISTO** l'esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

## **D E L I B E R A**

- 1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI CONFERMARE** per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI), già vigenti nel 2015:

ALiquota **1,40 PER MILLE** per ogni fattispecie imponibile ivi compresi i c.d. "Immobili Merce" (eccetto fabbricati rurali ad uso strumentale);  
DETRAZIONI D'IMPOSTA Euro **ZERO**  
ALiquota **1,00 PER MILLE** per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;

**3) DI DARE ATTO** che:

- **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016;**
- le aliquote rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii.;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al **24,87%**;
- nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta solo dal titolare del diritto reale nella misura del 70%;
- nel caso in cui l'immobile, non adibito ad abitazione principale, è utilizzato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte del 70% è a carico del titolare del diritto reale;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 31.07.2014, modificato con deliberazioni di C.C. n. 14 del 30.06.2015. n. 18 del 29.07.2015 e n. 7 del 29 aprile 2016;
- il presente deliberato rispetta il disposto dell'art. 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione del corrente esercizio, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**4) DI TRASMETTERE** al Mef, per via telematica, la presente deliberazione, nei prescritti termini di legge, mediante inserimento del testo dei provvedimenti nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

**5) DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

=====

*Eseguito controllo ortografico*

Il Redattore

---

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri  
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Favorevole.

Castellana Grotte, 22/04/2016

Il Responsabile del Settore IV  
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Favorevole.

Castellana Grotte, 22/04/2016

Il Responsabile del Settore IV  
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente  
f.to dott.ssa Luisa Simone

Il Segretario Generale  
dott. Gerardo Gallicchio

---

Registro albo n: 804

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 24/05/2016 al 08/06/2016.

Castellana Grotte, 24 maggio 2016

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to Natalia Tanzarella

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **29/04/2016** in quanto:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 24 maggio 2016

Il Responsabile del procedimento  
f.to Donata Notarangelo